



Bruxelles, 29.5.2017
COM(2017) 265 final

2017/0105 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'allegata proposta di decisione del Consiglio definisce la posizione dell'Unione in merito a una decisione del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo") riguardo alla modifica dell'allegato V dell'accordo. L'accordo è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è parzialmente applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2016.

La modifica proposta mira ad attuare le disposizioni del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo. In particolare, all'articolo 64, paragrafo 4, dell'accordo l'Ucraina si è impegnata a presentare un elenco dell'*acquis* sanitario e fitosanitario dell'Unione al quale intende ravvicinare la sua legislazione interna. Tale elenco deve essere aggiunto all'allegato V dell'accordo con decisione del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie UE-Ucraina.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta attua la politica commerciale comune dell'Unione nei confronti dell'Ucraina, un paese partner del vicinato orientale, sulla base delle disposizioni del suddetto accordo e in particolare l'obiettivo di creare una zona di libero scambio tra le parti. La presente proposta attua le disposizioni dell'accordo che mirano a incrementare gli scambi commerciali di prodotti agricoli tra le parti e, in particolare, a migliorare la capacità di esportazione agricola dell'Ucraina, sulla base dell'*acquis* dell'Unione.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è coerente con le altre politiche esterne dell'Unione, in particolare con la politica europea di vicinato e la politica di cooperazione allo sviluppo relativa all'Ucraina, e contribuisce alla loro attuazione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica che definisce la posizione che l'Unione deve adottare in seno ai comitati istituiti dall'accordo è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 3 del TFUE, la politica commerciale comune è definita come competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è necessaria al fine di attuare gli impegni internazionali dell'Unione stabiliti nell'accordo con l'Ucraina.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, che prevede l'adozione di decisioni da parte del Consiglio. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

L'Ucraina ha elaborato l'elenco dell'*acquis* dell'Unione al quale intende ravvicinare la sua legislazione interna, nel rispetto delle opportune procedure interne. Le consultazioni dei portatori di interessi dell'UE non sono applicabili alla presente proposta.

- **Assunzione e uso di perizie**

L'Unione ha messo a disposizione delle autorità dell'Ucraina le sue competenze nell'ambito delle questioni sanitarie e fitosanitarie e in materia di benessere degli animali ai fini dell'elaborazione dell'elenco dell'*acquis* dell'Unione destinato al ravvicinamento della legislazione di detto paese partner.

- **Valutazione d'impatto**

Le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo sono state oggetto di una valutazione d'impatto della sostenibilità commerciale del 2007 effettuata dalla DG Commercio della Commissione, utilizzata successivamente nei negoziati relativi alla zona di libero scambio globale e approfondito. Tale studio ha confermato che l'attuazione delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali non avrebbe alcun impatto negativo per l'Unione, il suo *acquis* o le sue politiche, prevedendo nel contempo un impatto positivo sullo sviluppo economico dell'Ucraina. La presente proposta non ha alcun impatto sulla politica economica, sociale o ambientale dell'Unione.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Nella fase attuale l'accordo non è soggetto alle procedure REFIT, non comporta costi per le PMI dell'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali nell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'attuazione dell'accordo è periodicamente riesaminata dal consiglio di associazione UE-Ucraina e dagli organismi ad esso subordinati istituiti dall'accordo. La Commissione europea si è inoltre impegnata a presentare annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, ivi compresi gli elementi contenuti nella presente proposta.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta mira ad adottare una posizione dell'Unione in relazione alla modifica dell'allegato V dell'accordo. Conformemente all'articolo 64 dell'accordo, il suddetto allegato deve contenere l'elenco dell'*acquis* dell'Unione al quale l'Ucraina intende ravvicinare la sua legislazione nel settore delle misure sanitarie, fitosanitarie e in materia di benessere degli animali, in vista del conseguimento della qualifica di equivalenza di un prodotto o di un gruppo di prodotti, secondo quanto previsto all'articolo 66 dell'accordo.

L'Ucraina ha elaborato l'elenco dell'*acquis* dell'Unione nel rispetto delle proprie procedure interne, ha presentato la proposta nel giugno 2016 e l'ha finalizzata recentemente.

Il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie UE-Ucraina ha il potere di adottare decisioni sulla modifica dell'allegato V conformemente all'articolo 74 dell'accordo. In linea con le disposizioni del paragrafo 2 di tale articolo, il sottocomitato controlla l'attuazione del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo e adotta decisioni, ove opportuno, riguardo alla modifica degli allegati da IV a XIV dell'accordo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 486, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo"), prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo nelle parti specificate dall'Unione.
- (2) L'articolo 1 della decisione 2014/691/UE¹ del Consiglio indica le disposizioni dell'accordo da applicarsi in via provvisoria, comprese le disposizioni sulle misure sanitarie, fitosanitarie e in materia di benessere degli animali, nonché i relativi allegati da IV a XIV dell'accordo. Conformemente all'articolo 486, paragrafo 4, dell'accordo, l'applicazione provvisoria delle disposizioni in questione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (3) L'articolo 64 dell'accordo stabilisce che l'Ucraina procede al ravvicinamento progressivo della sua legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali a quella dell'Unione, come stabilito nell'allegato V del detto accordo.
- (4) L'articolo 64, paragrafo 4, dell'accordo impegna l'Ucraina a presentare un elenco dell'*acquis* dell'Unione relativo alle misure sanitarie, fitosanitarie e in materia di benessere degli animali al quale intende ravvicinare la sua legislazione interna. L'elenco di ravvicinamento funge da documento di riferimento per l'attuazione del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo ed è aggiunto all'allegato V dell'accordo. Di conseguenza è opportuno modificare l'allegato V dell'accordo con una decisione del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie di cui all'articolo 74 dell'accordo.

¹ Decisione 2014/691/UE del Consiglio, del 29 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/668/UE relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 289 del 3.10.2014, pag. 1).

- (5) L'Ucraina ha presentato il suddetto elenco dell'*acquis* dell'Unione alla Commissione europea nel giugno 2016.
- (6) È pertanto opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie in relazione alla modifica dell'allegato V dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'articolo 74 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (l'"accordo"), in relazione alla modifica dell'allegato V dell'accordo di associazione è favorevole al progetto di decisione in allegato.
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie possono accettare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente